

Or bene, quando la Commissione dice che sarà nel caso di presentare il suo rapporto in tal termine, ciò significa chiaramente che è suo intendimento di presentarlo, e che non ha per nulla intenzione che si conduca tal discussione alle calende greche.

Il Ministero propone che la discussione sia fissata per il 5 maggio, la Commissione volentieri vi assente. (*Vene!*)

La Camera potrà allora portare il suo giudizio intorno al suo lavoro in complesso, e se vorrà esaminare le disposizioni particolari di questa legge, il potrà fare più agevolmente poichè essa avrà un'idea precisa del sistema generale della legge stessa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio al 5 maggio della

discussione della legge su questo progetto pella separazione degli interessi delle varie provincie.

(La Camera approva.)

La seduta è sciolta alle ore 5 e 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Discussione del progetto di legge per cessione di fondi alla città di Albertville;

2° Discussione del progetto di legge sull'inamovibilità e disciplina dell'ordine giudiziario.

TORNATA DELL' 11 APRILE 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — votazione ed adozione del progetto di legge per cessione di fondi alla città d'Albertville — Discussione del progetto di legge sull'inamovibilità e disciplina dell'ordine giudiziario — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamenti dei deputati Gastinelli e Pescatore all'articolo 2 — Opposizioni del relatore Sappa e del ministro dell'interno — Approvazione dell'articolo — Aggiunta del deputato Franchi — Reiezione — Approvazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 — Emendamenti dei deputati Mantelli e Miglietti all'articolo 11 — Osservazioni dei deputati Jacquier, e Sappa, relatore — Approvazione di quell'articolo emendato e degli altri articoli successivi — votazione ed approvazione della legge — Presentazione di due progetti di legge del ministro dell'istruzione pubblica: 1° per l'istituzione di due cattedre all'Università di Torino, l'una di anatomia patologica, l'altra di medicina legale e tossicologia; 2° per l'istituzione di una cattedra di operazioni chirurgiche, fasciature, nell'Università di Genova — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta ad un'ora e 5/4 pomeridiane.

ARNULFO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

5764. Sotti Giuseppe, di Feltre, nel presentare vari documenti in prova di quanto operò per la causa dell'indipendenza d'Italia e descritta l'attuale infelice sua posizione, chiede un qualche impiego o quanto meno una gratificazione onde provvedere alla propria sussistenza.

5765. Leonardi Giuseppe ed Azzaretti Giuseppe e Guglielmo, macellai nel borgo di Varzi, ricorrono alla Camera affinché, in considerazione del tenue lucro che ritraggono dalla loro professione in quel borgo, la tassa attribuita dal decreto 18 aprile 1850 agli utenti pesi e misure sia per essi ridotta alla cifra di quella pagata dai negozianti al minuto.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati:)

Angius — Audisio — Balbo — Bartolomei — Bella —

Bellono — Benso Giacomo — Berghini — Berti — Bianchetti — Bianchi Alessandro — Bolasco — Bolmida — Bona — Bon-Compagni — Borella — Bosso — Botta — Brignone — Brofferio — Bronzini — Buraggi — Cadorna — Cagnone — Carta — Castelli — Cavour — Chenal — Correnti — D'Aviernoz — D'Azeglio — Del Caretto — Delivet — Demartinel — Despine — Devillette — Di Revel — Durando — Farina Maurizio — Ferracciu — Fois — Galvagno — Garibaldi — Gavotti — Gianoglio — Jacquemoud — La Marmora — Malan — Malaspina — Marongiu — Massa — Mezzena — Nieddu — Paleocapa — Palluel — Parent — Piccon — Pissard — Ponza di San Martino — Ravina — Riccardi — Ricci Giuseppe — Ricolti — Rocci — Rosellini — Roverizio — Rulfi — Rusea — Sauli Damiano — Serpi — Sineo — Siotto-Pintor — Spano — Trotti — Valerio G.

Invito gli uffizi I, V e VII a volersi occupare della nomina del loro commissario per l'esame del progetto di legge per una tassa sulle successioni. Gli altri uffizi l'hanno già nominato; e tale progetto fu dichiarato d'urgenza.

Invito pure l'uffizio V a procedere alla nomina del suo commissario per l'esame del progetto di legge sui cumuli, assegnamenti e maggiori trattenimenti, il quale fu eziandio dichiarato d'urgenza.

Il presidente dell'ufficio VII mi fa avvertito che questo, tenendo seduta ordinaria il lunedì, il mercoledì e il venerdì, lo invita per mezzo mio ad una seduta straordinaria per domani affine di procedere alla nomina del commissario per l'esame del progetto di legge per una tassa sulle successioni.

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

Credo che la Camera veda la necessità in cui mi trovo di rinnovare l'invito perchè tutti i signori deputati vogliano convenire alla tornata puntualmente.

Sono già le ore 2 1/4 e si può appena adesso incominciare la seduta.

Avverto la Camera che quindi innanzi alle ore 4 1/4 si procederà all'appello nominale.

BERTOLINI. Colla petizione 3763 alcuni macellai del luogo di Varzi si lagnano che col decreto del 18 aprile 1850 siano stati annoverati fra i negozianti di prima categoria e che per conseguenza debbano pagare il diritto imposto a questi ultimi.

I petenti chiedono che la Camera dichiari che essi non debbano andar soggetti che alla tassa stabilita per i negozianti di seconda categoria.

Siccome questa petizione avrebbe per iscopo l'interesse generale dello Stato, io prego la Camera a voler decretare che sia riferita d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

PRESIDENTE. I signori De-Gradi e Gliamas fanno omaggio alla Camera d'un buon numero di esemplari d'un programma d'una società in accomandita per la erezione d'un ippodromo o gran circo ad uso di pubblici spettacoli. Saranno distribuiti ai signori deputati.

Se vi sono Commissioni che abbiano relazioni in pronto, do la parola ai rispettivi relatori.

(Nessun relatore si presenta.)

VOTAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER CESSIONE DI FONDI ALLA CITTÀ D'ALBERTVILLE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per cessione di fondi alla città d'Albertville per la costruzione d'un ponte sull'Isère.

Tale progetto è così concepito: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 741.)

La discussione generale è aperta.

(Nessuno domanda la parola.)

Nessuno chiedendo la parola, consulto la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera dichiara di passare alla discussione degli articoli.)

(Posti ai voti gli articoli 1 e 2, sono approvati senza discussione.)

Si procede alla votazione sul complesso della legge per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	412
Maggioranza	57
Voti favorevoli	408
Voti contrari	4

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'INAMOVIBILITÀ E DISCIPLINA DELL'ORDINE GIUDIZIARIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sull'inamovibilità e disciplina dell'ordine giudiziario. Tale progetto è così concepito: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 758 e 760.)

La discussione generale è aperta sul complesso del progetto.

(Nessuno domanda la parola.)

Nessuno chiedendo la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera dichiara di passare alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. I giudici che a termini dell'articolo 69 dello Statuto hanno acquistato l'inamovibilità non possono essere privati della loro carica, nè sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, nè senza il loro consenso traslocati o posti in aspettativa o a riposo anche con pensione di ritiro od altro assegnamento, se non nei casi previsti da questa legge e secondo le forme in essa prescritte. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Nel caso in cui venga ridotto il numero dei membri di un magistrato o di un tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili cadrà in ciascun grado soppresso sui membri meno anziani. »

GASTINELLI. In quest'articolo io scorgo un'ommissione del caso di soppressione di alcun magistrato o tribunale, e non bastantemente tutelata l'inamovibilità dei giudici nel caso di riduzione del personale nei medesimi.

Comprendo di leggieri che, facendosi inevitabilmente sugli stessi pesare il danno della riduzione, è logico conghietturare che sia tanto più intendimento della legge di fare assolutamente pesare su loro il danno della soppressione. Ma io mi avviso in contrario, che ben altrimenti si debba provvedere sia nell'uno che nell'altro caso.

Io penso anzitutto che la Camera vuole in tutta la sua estensione possibile tutelata in ogni caso la inamovibilità dei giudici, perciocchè la medesima tocca non solo all'indipendenza del magistrato, ma alla garanzia della stessa civile società. Conseguentemente, in qualunque caso di soppressione o riduzione, se sia a decidere tra la rimanenza anche in diverso magistrato o tribunale di giudici inamovibili e di giudici amovibili, io credo doversi sempre preferibilmente ritenere i primi, se non nello stesso magistrato o tribunale, che dovesse essere soppresso o ridotto, in altro simile non soggetto a quella soppressione o riduzione.

La Commissione stessa ha osservato nel suo rapporto che veramente « sia nel caso a cui accenna quest'articolo, come in quello in cui una Corte o tribunale fosse soppresso, sarebbe più conforme ai principii di stretta giustizia il far cadere la riduzione sulla generalità dei giudici in ragione della rispettiva anzianità, se un'applicazione siffatta, soggiunge, non recasse troppi disordini in tutto il corpo giudiziario. »

Io procedo invece distinguendo: nel caso che non fosse compromessa che la prerogativa dell'anzianità, sarei d'accordo colla Commissione di sacrificare il dettame della stretta giustizia alla tema di portare qualche sconcerto, qualche perturbazione nell'ordine giudiziario; ma ben altro è il risultamento del mio giudizio, quando veggo compromessa la prerogativa dell'inamovibilità stessa; credo allora dovere quella

qualunque, più immaginaria che reale perturbazione dell'ordine giudiziario cedere a questo principio costituzionale.

In altri termini: se la soppressione non dovesse cadere che su giudici amovibili, io non mi curerei degli stessi, quantunque più anziani, a segno di volerli collocati in altro magistrato o tribunale, con spostamento dei meno anziani del medesimo; e parimente quando la soppressione cadesse su giudici inamovibili in un magistrato o tribunale, io non chiederei, perchè più anziani, che fossero collocati in altro, con spostamento di giudici del pari inamovibili del medesimo, sebbene di minor anzianità.

Ma quando nel raffronto di giudici inamovibili d'un magistrato o tribunale soppresso o ridotto, con giudici amovibili rimanenti in altro non soggetto a quella soppressione o riduzione, viene in questione la prerogativa dell'inamovibilità che del pari riguarda e la persona dei giudici e l'interesse della società, io allora credo doversi la medesima mantenere in tutti i possibili suoi termini, io allora credo non essere più il caso di sacrificarla ad alcuna apparente perturbazione dell'ordine giudiziario.

Dico *apparente perturbazione di quest'ordine* perchè finalmente non so scorgere qual serio sconcerto possa derivare al medesimo, se, ove si sopprima, per esempio, un tribunale, i membri inamovibili che facevano parte del medesimo, secondo la loro anzianità, fossero collocati in altro tribunale a momentaneo pregiudizio soltanto dei membri amovibili dello stesso, i quali d'altronde non ci perderebbero gran fatto, perciocchè, o verrebbero posti in aspettativa della prima nomina vacante, o potrebbero essere anche dal Governo promossi ad altra carica, non avendo acquistata l'inamovibilità; col che noi avremmo, col meno dei danni, tutelato in tutta la sua maggiore estensione questa prerogativa della inamovibilità che è sibbene una guarentigia dei giudici, ma che è anche una guarentigia della società. Aggiungo ancora essere questo il mezzo di togliere affatto ogni arbitrio al Governo.

Mi si dirà che arbitrio non ci potrebbe essere per parte di questo, dacchè, ove trattisi della soppressione o riduzione di un magistrato o tribunale, dovrà sempre ricorrersi al potere legislativo. Ma potrebbero anche alla religione delle Camere sorprendere un voto (*Movimenti*), insinuato da ragioni di convenienza che loro verrebbero ostentate, e in cui alle medesime non venisse fatto di penetrare gli occulti movimenti da cui potesse essere determinato il Governo. Non voglio fare alcuna sinistra allusione, ma dichiaro essere nostro debito, sinchè si può guarentire questa inamovibilità, di guarentirla.

Aggiungerò ancora un vantaggio finanziario. Quando questi giudici inamovibili, per cagione di soppressione o riduzione dei membri di alcun magistrato o tribunale, vengano messi a riposo, converrà loro provvedere la pensione per tutta la restante loro vita. Dove sarà minore il danno dell'erario se si dovessero porre in breve aspettativa alcuni giudici amovibili per riprendere la loro carriera al primo vacare di alcuna piazza, od anche nessuno quando vengano questi promossi ad altra carica. Si obietterà potere a questo il Governo, indipendentemente da ogni legge, provvedere; ma io non voglio una facoltà, voglio un obbligo nel Governo.

Per tutte queste ragioni io opinerei che nel caso di soppressione di un magistrato o tribunale, o della riduzione dei membri dei medesimi, si dovessero i giudici inamovibili collocare, secondo la loro anzianità, in altri simili magistrati e tribunali, sino a concorrenza dei giudici amovibili degli

stessi, ai quali si provvederebbe altrimenti; e in questo senso proporrei il mio emendamento a quest'articolo.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato Gastinelli è appoggiato.

(È appoggiato.)

SAPPA, relatore. L'onorevole preopinante ha osservato esso stesso che nella disposizione dell'articolo 2 è necessariamente compreso anche il caso di soppressione di un magistrato o tribunale. Io quindi non mi soffermerò su questo punto. Restringere dunque le mie osservazioni alla parte a cui egli ha dato un maggiore sviluppo.

L'onorevole preopinante ha asserito che, dichiarando che debbono essere posti fuori di servizio i membri inamovibili di quel tribunale o magistrato che venga soppresso o ridotto, si commetterebbe un'ingiustizia e si aggraverebbe l'erario.

La Commissione aveva osservato nel suo rapporto che effettivamente vi sarebbe stata più stretta giustizia ove questa riduzione si facesse sulla generalità dei magistrati, perchè naturalmente quelli che non sono inamovibili dovrebbero essere, di preferenza agli altri, posti fuori di pianta.

Però, quando questa riduzione avesse luogo sulla generalità di tutto l'ordine giudiziario, ne potrebbe nascere una grande perturbazione nell'intero ordine giudiziario, e dirò poi anche un certo tal quale maggior arbitrio nel Governo stesso, imperciocchè ciascun individuo in un corpo potrà conoscere facilmente l'anzianità di un membro con cui siede, ma certamente non potrebbe sempre aver presente l'anzianità di tutti i membri che compongono la magistratura; per il che non potrebbe nascere, come dissi, qualche ingiustizia dall'arbitrio che avrebbe maggiore il potere esecutivo.

Se poi la legge non si è preoccupata qui che del modo di operare la soppressione o riduzione deliberate, e non delle disposizioni che riguardano la posizione dei giudici che in dipendenza di tale soppressione o riduzione dovranno essere posti in aspettativa od a riposo, si è perchè a questo provvede altra legge già stata distribuita in questo Parlamento.

Ora da questo ne deriva che non può avvenire che un giudice rimanga in aspettativa per un termine indeterminato, mentre, a termine di quella legge appunto cui ho accennato, questi giudici dovranno essere preferiti nelle prime vacanze che avranno luogo; dal che ne viene che si corre nemmen pericolo in questo modo di aggravare di troppo le finanze.

Nè la Commissione poi fa preoccupata dal timore che il Governo potesse proporre una misura di soppressione di un magistrato per fini secondari, imperciocchè misure siffatte non potrebbero effettuarsi che con una legge; epperò non credo possibile il pericolo a cui accenna l'onorevole preopinante, poichè le leggi sono discusse in questo Parlamento con senno e maturità, ed alla discussione precede naturalmente ben anche l'esame del pubblico, perchè le leggi non si presentano già al Parlamento vergini dell'opinione pubblica, ma quando una legge è proposta, il pubblico può manifestare le sue idee in proposito e può fare tutti i richiami che creda convenienti, e per mezzo dei giornali premettere il suo giudizio sulla medesima, e se vi ha qualche fine secondario, qualche ingiustizia, gl'interessati hanno campo per disvelarle; quindi io credo che il pericolo accennato dall'onorevole preopinante non possa aver luogo. Rimane dunque l'obiezione che la Commissione stessa si è fatta nella sua relazione, quella cioè del disordine che potrebbe nascere in tutto il corpo giudiziario ove accadesse che quando si fa una riduzione in un corpo della magistratura si dovesse far cadere la riduzione sulla generalità del corpo.

GASTINELLI. Rispondo brevemente all'obbiezione fattami dall'onorevole preopinante. Tutta la ragione dell'arbitrio che egli dice potrebbe desumere il Governo, ammessa la mia proposta, si è, a suo avviso, perchè non potrebbe forse essere conosciuta in ogni tribunale l'anzianità di alcun giudice. A questo riguardo ho già avvertito da principio che io, se si fosse trattato solamente della prerogativa dell'anzianità, avrei sacrificato il dettame della stretta giustizia a questo immaginario sconcerto che potesse avvenire nell'ordine giudiziario, ma dissi che la mia tesi sorgeva al punto in cui fosse in questione la prerogativa costituzionale dell'inamovibilità, non potendo in tal caso essere ignorato da alcuno, se siano trascorsi tre anni o no dopo la nomina di questo o di quel giudice, onde l'unica ragione addotta dall'onorevole preopinante non sussiste. Conseguentemente è sempre vero che, potendosi salvare l'inamovibilità dei giudici, noi dobbiamo salvarla; potendosi togliere ogni arbitrio al Governo, noi dobbiamo toglierlo; e se non possiamo mantenere il giudice nello stesso luogo, se dobbiamo traslocarlo, se dobbiamo, per dir così, vulnerare da un lato quest'inamovibilità, non dobbiamo però trascorrere tanto da lasciare a disposizione del Governo un giudice, pel solo accidente della soppressione o riduzione di quel particolare magistrato o tribunale a cui era il medesimo addetto.

Non ha poi che fare l'avversaria osservazione, essere da legge prefisse le regole della messa in aspettativa od a riposo, poichè io solo argomentava che la messa in aspettativa di alcun giudice amovibile, pel breve tratto in che sarebbesi reso vacante un luogo, non era tanto sacrificio all'erario, quanto la messa in riposo d'un giudice inamovibile.

Dunque e la ragione finanziaria e la ragione principale dell'inamovibilità concorrono evidentemente a sostenere la mia proposizione che sarebbe questa:

« Nel caso di soppressione di alcun magistrato o tribunale, si provvederà al collocamento dei membri inamovibili dello stesso in altro od altri simili magistrati o tribunali » (dico simili tribunali per togliere ogni difficoltà, se alle volte venisse soppresso un magistrato che non avesse altro simile; al che non riguarda la mia proposta) « secondo la loro anzianità, sino alla concorrenza dei giudici amovibili dello stesso. » (E noti ancora la Camera un altro vantaggio, ed è che nella mia proposta avremmo il magistrato composto del maggior numero di giudici inamovibili, e scemerebbe conseguentemente quello dei giudici che sono sotto l'influenza del Governo.)

« Lo stesso si osserverà in caso di riduzione, la quale dovrà cadere preferibilmente sui membri amovibili, e quindi su meno anziani fra gli inamovibili. »

GALVAGNO, ministro dell'interno, e interinalmente di grazia e giustizia. Questo articolo di legge, contemplando il caso di riduzione, necessariamente anche (e ciò venne pure ammesso dall'onorevole deputato Gastinelli) comprende il caso di soppressione. Ora, a che deve la legge provvedere? Deve provvedere alla scelta di quelli fra i giudici inamovibili il cui magistrato o tribunale verrebbe soppresso. Ma quanto al porre questi giudici inamovibili che vengono così a cessare dalle loro funzioni nel luogo dei giudici amovibili, è egli necessario che la legge vi provveda? Io non lo credo. Supponiamo, per esempio: vi è un giudice inamovibile che si trova senza il suo posto per riduzione, a confronto di un giudice amovibile di un altro tribunale a merito uguale, il Governo avrà interesse di mantenere il giudice inamovibile; ma non perciò debbe chiudersi affatto la carriera al giudice amovibile; che se il giudice inamovibile avrà maggior merito,

sarà interesse del Governo di tenerlo invece del giudice amovibile.

Quindi credo sia precisamente il caso di lasciare questo arbitrio al Governo, perchè esclude assolutamente il caso di soppressione di magistrati o tribunali per secondi fini, perchè, oltre che le leggi sono discusse dalle Camere, oltre che nel momento in cui si discutono, sono pure esaminate dalla stampa tutte le circostanze locali al momento in cui si discuterebbe una legge di tal natura, debbono essere necessariamente conosciute, e quindi non vi ha luogo a temere che possa venire il caso di soppressione per fini secondari. Pertanto non credo che si possa adottare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Gastinelli.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore.

SAPPA, relatore. Aggiungerò una sola osservazione.

L'inamovibilità è data dalla legge nell'interesse pubblico, non nell'interesse privato. Quando si viene per legge a ridurre il corpo di un magistrato, oppure a sopprimerlo, è evidente che la questione delle individualità dei membri che lo compongono non ci viene che indirettamente; e quindi perciò è giusto che si provveda con altra legge; ma, ripeto, in questi casi non ci può essere il pericolo che il Governo venga indirettamente a ferire il principio dell'inamovibilità per pregiudicare l'indipendenza del giudice.

Se il principio dell'inamovibilità fosse nell'interesse degli individui, le ragioni allegate dall'onorevole deputato Gastinelli potrebbero aver maggior forza; ma è nell'interesse pubblico solamente che il principio dell'inamovibilità di costesti funzionari è sancito, e per conseguenza, siccome nel caso sia di riduzione come di soppressione, la quale, come dissi, si fa per legge, l'interesse pubblico è tutt'affatto tutelato, non credo che sia il caso di adottare la proposta del deputato Gastinelli.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento proposto dal deputato Gastinelli. (Vedi sopra)

Pongo ai voti quest'emendamento.

(La Camera non approva.)

PESCATORE. Tutta l'economia della legge, ed anche di quest'articolo secondo, presuppone il principio che nessun magistrato o tribunale possa essere soppresso o ridotto a minor numero di giudici se non in virtù di una legge; ma io mi ricordo che nella Sessione parlamentare del 1849, in occasione che si discuteva un progetto presentato dal Governo per la riforma della giurisdizione commerciale, il Governo allora, interpretando, a mio avviso, meno rettamente quell'articolo dello Statuto che attribuisce al poter legislativo tutto ciò che si attiene all'ordine giudiziario, diceva che debbono bensì stabilirsi per legge tutte le norme relative alla composizione, alla giurisdizione dei tribunali ed al modo di esercitare questa giurisdizione, ma che la creazione di tribunali in certe e determinate località dipende assolutamente dal potere esecutivo.

Potrebbe per avventura altra volta il Governo sostenere che come è in facoltà assoluta del potere esecutivo di creare in quelle località, in cui stima più conveniente anche nuovi tribunali, o nuovi magistrati; così sia anche in facoltà del potere esecutivo il sopprimere o ridurre a minor numero i magistrati o tribunali esistenti.

Io ripeto che il principio contrario è presupposto in questo progetto medesimo che cade in discussione, e sono persuaso che il principio che io annunziai non sarà contestato dal Ministero; ma non parmi inopportuno di dichiararlo espressamente ora che se ne presenta l'occasione.

Il che si potrebbe ottenere con una semplicissima ag-

giunta a questo articolo secondo, concepita in questi termini:

« Art. 2. Nessun magistrato o tribunale potrà essere soppresso o ridotto a minor numero di giudici se non in virtù di una legge.

« Nel caso in cui venga ridotto il numero dei membri del magistrato o tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili cadrà in ciascun grado superiore nei membri meno anziani. »

Senza l'adozione di questo principio, ben vede il Ministero che cade tutto il sistema dell'inamovibilità, imperocchè, il potere esecutivo, senza avere facoltà di rimuovere i giudici individualmente, trova modo di eseguire la propria volontà sopprimendo addirittura un magistrato.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

GALVAGNO, ministro dell'interno e interinalmente di grazia e giustizia. Io non intendo menomamente contestare il principio emesso dall'onorevole deputato Pescatore, e dirò di più, che fra due o tre giorni, venendo presentata la legge sull'organizzazione giudiziaria, si vedrà per essa fissato il numero dei magistrati d'appello, dei tribunali di prima cognizione, e persino dei giudici di mandamento. Quindi non vedo come il Governo possa da sé fare una circoscrizione diversa da quella che esiste attualmente, e che verrà conservata nell'organizzazione giudiziaria. Io credo pertanto che qui sarebbe fuori di luogo l'enunciazione del principio di cui parla il deputato Pescatore, e che quando verrà in dibattimento la legge dell'organizzazione giudiziaria, allora potremo discutere dei termini nei quali questo articolo potrà essere concepito.

PRESIDENTE. Il signor Pescatore insiste nella sua proposta?

PESCATORE. Io non insisto, dietro la dichiarazione del signor ministro, il quale afferma che nel progetto dell'ordinamento generale giudiziario, che promette di presentare fra pochi giorni, è già compreso questo principio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2. (*Vedi sopra*)
(La Camera approva.)

FRANCHI. A quest'articolo 2 mi è avviso che sia necessaria un'aggiunta. Contemplando esso semplicemente il caso di soppressione o di riduzione del numero di un magistrato, ne consegue necessariamente che non è in esso involta la questione personale di nessuno dei giudici i quali fossero caduti in questa riduzione, perchè se vi fosse un motivo personale, non sarebbero ridotti in forza di questo ma bensì di un altro articolo. Ne deriva per conseguenza che questi giudici, per un fatto ad essi estraneo, perderebbero facilmente le qualità che avevano acquistate. A me pare pertanto che affine di provvedere tanto alle necessità pubbliche, per le quali è disposto nell'articolo, come alla giustizia e all'indennità delle persone che sarebbero colpite da questa riduzione, si dovrebbe aggiungere un'alinea in cui fosse detto: « Sarà riservato il diritto ai giudici caduti nella riduzione, di rientrare nella magistratura alle prime vacanze nel loro grado. »

SAPPA, relatore. Farò osservare che la legge non deve occuparsi del modo di provvedere a questi magistrati, mentre vi si provvede nella legge delle pensioni, dove è detto che un impiegato, il quale per motivi di riduzione di personale o per soppressione d'impiego, viene posto in aspettativa, a termine della legge ha diritto alle prime vacanze che si fanno a quell'impiego medesimo.

L'impiegato poi che viene posto in aspettativa non perde la qualità d'impiegato, perchè non aspetta altro che un posto si renda vacante per rientrare in funzione; per conseguenza non si può dire che perda l'anzianità.

A tutto questo, ripeto, provvede la legge delle pensioni cui si riferisce la legge presente.

MAMELI. Mi pare qui necessaria una spiegazione. Io non posso essere del parere di chi crede che questo articolo leda il diritto di alcun impiegato, il cui impiego venga soppresso, e venga compreso nella riduzione di numero, per una ragione evidente. Qui non è questione d'amovibilità ma di soppressione d'impiego. L'inamovibilità è stata accordata ai giudici nell'interesse pubblico, cioè per sottrarli all'arbitrio del potere esecutivo; ma con questo il potere legislativo non si è tolta la facoltà di sopprimere impieghi, e crearne dei nuovi. Nel caso di soppressione, non si può dire che si tolga l'impiegato, si toglie bensì l'impiego stesso, e in questo caso l'impiegato non ha nessun diritto, perchè il potere legislativo usa del suo diritto. Sarebbe dunque lesivo di questo diritto il voler dare al magistrato soppresso alcun diritto di rientrare all'impiego.

FRANCHI. L'onorevole signor Mameli sostiene che sarebbe lesivo del diritto del Parlamento il poter sopprimere un magistrato, conservando il diritto ai membri soppressi di rientrare nella magistratura. Il signor relatore invece disse che a questo giudice colpito o dalla riduzione o dalla soppressione del magistrato era riservata una pensione, e che la legge provvedeva al modo con cui sarebbero stati richiamati all'impiego.

Se vi è una legge che provveda al richiamo nell'impiego, od alla pensione, è chiaro che la legge riconosce in questi giudici un diritto di essere di nuovo ricollocati in impiego, o quanto meno si provveda in qualche modo, quando la loro riduzione non abbia origine da causa personale, ma da cause affatto estranee.

Ora, se in questa legge si è provveduto al caso in cui possano essere privati del loro impiego, pare che dovrebbe essere in questa legge appunto che fosse spiegato il modo col quale debbono rientrare nell'impiego, od essere provveduti per mezzo di pensione.

Se questa disposizione è contenuta in quella legge, forse sarebbe il caso di ripeterla anche in questa, dove pare avrebbe sede più diretta, essendo la conseguenza necessaria del principio contenuto nell'articolo; quindi dovrebbe la legge necessariamente dire in qual modo si provveda a coloro che nel caso contemplato in quest'articolo rimangono privati del loro impiego.

SAPPA, relatore. Io ritengo che le leggi bisogna che abbiano un carattere distinto. La presente non ha lo scopo di regolare la condizione dei magistrati, nè la sorte di quegli impiegati della magistratura i quali venissero ad essere colpiti dalla riduzione.

Quest'ultimo caso è regolato dalla legge sulle pensioni, e credo perciò meno conveniente ripeterlo in questa, perchè in tal guisa noi confunderemo due disposizioni che non hanno nulla che fare tra di loro.

L'impiegato che venne colpito dalla riduzione di un corpo di magistratura, ricorre poi a quell'altra legge che è relativa a tutti gli impiegati i quali si trovano senza posto per riduzione di personale nel corpo a cui appartenevano, e secondo la medesima farà regolare le sue ragioni.

Perchè innestare nella legge sull'inamovibilità cose che sono solamente relative al personale? Io credo che è molto meglio lasciare queste disposizioni tali quali furono presentate. Il Parlamento ha sotto gli occhi sia la legge dell'inamovibilità, sia quella delle pensioni; e ben può vedere che le disposizioni dell'una non possono entrare in quelle dell'altra; quindi persisto nel mantenere che la proposta dell'ono-

revole conte Franchi non può trovar luogo in questa legge.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Franchi.

(È appoggiata.)

GALVAGNO, ministro dell'interno e interinalmente di grazia e giustizia. Mi pare che dall'opinione manifestata dall'onorevole relatore e dal deputato Mameli, riesce evidente che il deputato Franchi col suo emendamento trasporta la questione sopra un altro terreno, poichè nel caso di soppressione o di riduzione non si tratta di un giudice rimosso dal suo impiego, ma bensì d'impiego soppresso; quindi, questa questione non ha che fare colla questione della tutela, della conservazione e della guarentigia dell'inamovibilità, in conseguenza io credo che questo articolo sarebbe estraneo alla presente legge.

JACQUIER. Je ferai une simple observation.

Si j'ai bien saisi les idées de monsieur Franchi, il désirerait, par l'amendement qu'il propose, introduire plus de clarté dans cet article: or, si sous prétexte de donner à la loi que nous discutons une plus grande clarté, nous y introduisons une quantité d'articles, nous finirons par tomber dans une grande confusion.

On a discuté, il n'y a que peu de jours, dans les bureaux, le projet de loi relatif aux pensions. Or ces lois vont parfaitement d'accord; elles ont entre elles une intime connexité. Ainsi vous avez pu voir dans la loi sur les pensions que lorsqu'il s'est agi de la suspension d'un emploi, le titulaire a des droits réservés. Par conséquent, dans l'hypothèse dont on parle, l'employé sera mis en expectative; en autres termes, le pouvoir exécutif le destinera, ainsi qu'il l'entend, à un autre poste.

Par conséquent, la proposition de l'honorable comte Franchi est complètement inutile.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa aggiunta.

(Non è approvata.)

« Art. 5. Ogni condanna di un giudice inamovibile a cui non sia stata aggiunta l'interdizione dai pubblici uffizi, verrà trasmessa al magistrato di Cassazione.

« Esso, secondo la natura e la gravità del reato, potrà dichiarare che vi è luogo al di lui traslocamento o rinvocazione, o dispensa da ulteriore servizio colla pensione od indennità cui possa avere diritto a termini della legge. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 4. Ogni giudice contro cui sia lasciato un mandato di arresto si intenderà sospeso di pien diritto dall'esercizio delle sue funzioni sino a giudizio definitivo. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 5. Ogni giudice inamovibile condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, non potrà proseguire nell'esercizio delle sue funzioni, nemmeno in pendenza d'appello, prima che la sentenza sia stata riparata, o scontata pienamente la pena. »

La Commissione a quest'articolo propone il seguente emendamento:

« Art. 5. Ogni giudice inamovibile condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, non potrà proseguire nell'esercizio delle sue funzioni, nemmeno in pendenza d'appello, prima che la sentenza sia stata riparata, o ne sieno pienamente cessati gli effetti. »

GALVAGNO, ministro dell'interno e interinalmente di grazia e giustizia. Il Governo accetta quest'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 emendato dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Verrà trasmessa al magistrato di Cassazione qualunque ordinanza o sentenza in materia criminale o correzionale che dichiarò non farsi luogo a procedimento, o pronunciò assolutoria a favore di un giudice inamovibile per estinzione dell'azione penale, o per mancanza di prove di reità.

« Il magistrato potrà, secondo le circostanze, pronunziare che vi è luogo a traslocare o rinvocare il giudice o a collocarlo a riposo, se ne potrà essere il caso, o a dispensarlo da ulteriore servizio, colla indennità cui possa avere diritto. »

GALVAGNO, ministro dell'interno, ed interinalmente di grazia e giustizia. Mi permetterà la Camera di fare qui un'osservazione. Quantunque si tratti di una legge da me presentata, tuttavia, perchè certamente io non ho potuto studiare con quella profondità che avrei desiderato questa materia, mi occorre, dico, di dover far qui una breve osservazione.

Secondo questo articolo sesto, verrà trasmessa al magistrato di Cassazione qualunque ordinanza o sentenza in materia criminale o correzionale, quand'anche fosse sentenza d'assolutoria, acciò il magistrato di Cassazione veda se l'imputazione, quantunque abbia ottenuta l'assolutoria, sia di una tal natura da offendere la dignità del magistrato per modo che egli non possa più sedere fra i giudici.

Ora, parrebbe che, a termine dell'articolo precedente, possa continuare a sedere fra giudici impunemente anche il giudice inamovibile condannato a pena correzionale.

Io dico: se sta puramente e semplicemente la disposizione dell'articolo quinto, secondo cui può proseguire nelle sue funzioni il giudice condannato a pena correzionale, perchè la questione se egli debba o no continuare ad essere giudice, si farà soltanto nel caso in cui egli abbia ottenuto un'assolutoria?

Quindi, invece di dire, « Verrà trasmessa al magistrato di Cassazione qualunque ordinanza o sentenza in materia criminale o correzionale che dichiarò non farsi luogo a procedimento, ecc. » si potrebbe introdurre la seguente mutazione: « Verrà trasmessa al magistrato di Cassazione qualunque ordinanza o sentenza in materia criminale, ancorchè vi si dichiarò non farsi luogo a procedimento, e siasi pronunziata l'assolutoria a favore di un giudice, ecc. »

PRESIDENTE, e altre voci. L'articolo terzo vi provvede.

GALVAGNO, ministro dell'interno e interinalmente di grazia e giustizia. Se credono che basti l'articolo terzo allora...

PRESIDENTE. L'articolo terzo è così concepito:

« Ogni condanna di un giudice inamovibile, a cui non sia stata aggiunta l'interdizione dai pubblici uffizi, verrà trasmessa al magistrato di Cassazione.

« Esso, secondo la natura e la gravità del reato, potrà dichiarare che vi è luogo al di lui traslocamento, o rinvocazione, o dispensa da ulteriore servizio colla pensione od indennità cui possa aver diritto a termini della legge. »

GALVAGNO, ministro dell'interno e interinalmente di grazia e giustizia. Va bene. Ritiro la mia proposizione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo sesto.

(La Camera approva.)

« Art. 7. Se un giudice inamovibile ricusasse di adempiere un dovere impostogli dalla legge, dovrà essere denunciato al magistrato di Cassazione.

« Il magistrato potrà, secondo le circostanze, sospendere

il giudice, o dichiarare che vi è luogo alla sua revocazione. »

(La Camera approva.)

« Art. 8. Verrà pure denunciato al magistrato di Cassazione per gli effetti di cui all'articolo precedente ogni giudice inamovibile, il quale dia prove di abituale negligenza, « con fatti gravi abbia compromesso, sia la propria reputazione, sia la dignità del corpo a cui appartiene. »

(La Camera approva.)

« Art. 9. Quando per qualsiasi circostanza un giudice inamovibile non possa più convenientemente amministrare la giustizia nel luogo di sua residenza, e rifiuti di essere traslocato, il magistrato di Cassazione dichiarerà che vi è luogo alla di lui traslocazione. »

(La Camera approva.)

« Art. 10. Ogni volta che il magistrato di Cassazione avrà dichiarato che vi è luogo alla revocazione o collocamento a riposo di un giudice, ovvero alla di lui dispensa dal servizio, o a traslocazione, la deliberazione sarà trasmessa dall'avvocato generale al ministro della giustizia, acciò promuova l'analogo decreto reale.

« Il giudice revocato non potrà essere richiamato ad esercitare funzioni giudiziarie. »

(La Camera approva.)

« Art. 11. Quando per un'infermità permanente o per debolezza di mente un giudice inamovibile più non possa compiere i doveri della sua carica e ricusi di ritirarsene, il magistrato di Cassazione dichiarerà che vi ha luogo al suo ritiro, salvo il diritto che gli compete a pensione di riposo, o ad indennità. »

(La Camera approva.)

« Art. 12. Ogni giudice inamovibile che, senza permesso o legittima causa, sarà rimasto assente dal suo posto per giorni trenta continui, verrà denunciato al magistrato di Cassazione il quale potrà, secondo le circostanze, pronunciare la sospensione, o dichiarare che vi ha luogo alla di lui revocazione. »

MANTELLI. Mi pare che trenta giorni siano un tempo troppo lungo. Io proporrei la metà, cioè quindici giorni.

JACQUIER. Je serais parfaitement de l'avis de l'honorable monsieur Mantelli, s'il n'y avait pas, dans le titre des peines disciplinaires, une peine pour les plus légères infractions; mais il faut remarquer que l'article 12 parle de révocation ou de suspension. Cela est sans préjudice pour une peine moindre. Vouloir qu'un magistrat qui s'absente 15 jours sans permission, soit puni par la révocation, c'est être trop sévère. S'il s'absente pour 4 à 5 jours, il est puni de mesures disciplinaires. De cette manière la régularité est parfaitement en sûreté. Lorsqu'il s'absentera pendant 12, 15, 20 jours, il sera sous le poids des peines disciplinaires, lorsqu'il se sera absenté pendant 30 jours, alors il sera sujet à la peine de la translocation, ou de la révocation, deux peines fort différentes; et si par hasard ces absences se renouvellent fréquemment, alors on lui applique les peines fixées dans l'article 8 pour habituelle négligence, ou infraction de ses devoirs. De cette manière le service judiciaire est parfaitement garanti.

SAPPA, relatore. Io voleva appunto fare l'osservazione fatta dal signor Jacquier. Qui si tratta di una mancanza per una volta; quindi pare troppo rigoroso alla Commissione il fissare il tempo a meno di 30 giorni. Quando vi è abitudine mi pare vi provveda l'articolo 8, per conseguenza la legge provvede abbastanza; poichè, ripeto, qui si tratta di fare eccezione al principio di inamovibilità, riservate tutte le pene

disciplinari, tra le quali vi è persino la sospensione la quale trae con sé la perdita dello stipendio per quel tempo per cui la sospensione è pronunciata, di modo che vi ha modo di punire quel giudice che commetta negligenze di questa natura senza privarlo dell'inamovibilità.

MIGLIETTI. Le pene disciplinarie stabilite dall'articolo 21, sono così miti che non si possono proporzionare al grado di colpa in cui incorrerebbe un giudice, il quale si assentasse per un termine maggiore di giorni 20 dal suo posto.

Pare a me che un giudice il quale per 30 giorni continui senza permesso, e senza alcuna legittima causa, sia assente dal suo ufficio, commette una colpa gravissima, una colpa la quale dovrebbe esser punita in ogni caso colla revocazione. Ma in quest'articolo 12 si stabilisce che, secondo le circostanze, può il giudice essere punito colla revocazione, ed anche colla sospensione, la quale è una pena disciplinare.

Per un giudice il quale manchi al suo ufficio pel tratto di giorni trenta continui, se si parla di un giudice il quale segga in un tribunale collegiale, equivale ad un'assenza di due mesi, e far ciò senza avere alcun permesso, e senza una causa legittima pare a me che sia negligenza eccessiva.

Poichè si dice ben chiaramente che si vuol punire soltanto quella mancanza la quale ha luogo senza permesso e senza legittima causa, si potrebbe stabilire anche un termine minore a mio avviso, quello per esempio di 15 o 20 giorni.

Un'assenza continua di 15 giorni, senza addurre la causa per cui essa ha luogo, è una colpa gravissima.

MAMELI. Io convengo che è una mancanza grave, ma osservo che bisogna calcolare il tempo che è necessario perchè un impiegato che si trova in un punto distante dello Stato si possa portare al suo posto. (Susurro a sinistra)

SAPPA, relatore. Io faccio osservare che qui si tratta di un'assenza di 30 giorni continui; e per conseguenza sono esclusi i due mesi di cui parlava il deputato Miglietti, poichè in questo tempo sono computati anche i giorni in cui il magistrato non siede.

Ora, la Camera può apprezzare se un giudice, il quale per la prima volta si rende assente per meno di 30 giorni meriti un'eccezione al principio dell'inamovibilità. Se poi queste assenze si rinnovassero più d'una volta, allora provvede l'articolo 8. Dimodochè qui trattandosi di una pena così rigorosa come è quella di rimuovere un giudice dal suo posto, o di pronunciarne la sospensione, in credo che non sia conveniente applicarla ad un giudice quando si rende assente per 10 o per 15 giorni.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del signor Miglietti e del signor Mantelli di ridurre questo termine a 15 giorni.

(È appoggiata.)

Ora porrò ai voti prima i 15 giorni e poi i 20...

JACQUIER. Je voudrais moi-même pouvoir soutenir la proposition de l'honorable monsieur Miglietti, si en descendant de la théorie à la pratique on n'y voyait trop de sévérité. Il faut entrer dans les exemples pour comprendre que l'article 5 est déjà d'une sévérité passable. Il n'est pas probable que ces faits se présentent souvent.

Voilà un magistrat qui s'absente pendant trois jours; il n'est pas sous le poids de l'article 12 dont nous parlons, mais, il n'a pas moins commis une infraction aux règles de son service; dans ce cas-la il est sujet aux peines disciplinaires. Supposez un magistrat qui non-seulement s'est absenté trois jours au mois d'avril et au mois de mai, mais qui s'absentera encore de plusieurs jours dans le mois suivant, de sorte que ce serait une absence consécutive; alors il tombe-

rait dans le cas contemplé par l'article 8, et pourrait être dénoncé à la Cour de Cassation. Vous voyez qu'il y aurait pour ainsi dire progression de peine.

Admettez, par exemple, que par un inconvénient quelconque il soit sorti sans permission: il va à l'étranger, il tombe malade et n'a pas moyen de retour; ayant commis une double faute, il espère jusqu'à la dernière de revenir. Lui enlèverez-vous sa place pour ce fait seul?

Je cite cet exemple qui peut être choisi parmi tant d'autres. (*Rumori*) Dans tous les cas, suivant moi, la loi a suivi une proportion juste et sage.

MIGLIETTI. Quand'anche a questa colpa tenesse sempre dietro la rivocazione, tuttavia io crederei che il termine di 30 giorni sia eccessivo, perchè la colpa è assolutamente senza scusa.

Quando noi diciamo « senza permesso e senza legittima causa, » io non so come si possa ancora dire che il termine di 20 giorni è poco, poichè non dovrebbe accadere quest'assenza nemmeno per un giorno senza permesso e senza causa.

La causa cui accennava l'onorevole deputato Mameli è scusabile, poichè uno che non possa recarsi al suo luogo per legittimo impedimento, è caso di forza maggiore, ma non può dirsi scusabile l'assenza di colui che, non trattenuto da causa legittima, si tenga lontano dal posto cui lo chiamano i suoi doveri.

Quest'articolo contempla esclusivamente quel giudice che abbandona il suo posto e non vi ritorna che dopo 30 giorni di assenza continua, senza aver chiesto il permesso, e senza pure allegare una plausibile causa. Parmi che tal caso non si debba nemmeno supporre, e sono certo che questo caso non avverrà mai, nemmeno per 15 giorni. Io non posso darmi a credere che un giudice possa mancare così fattamente alla giustizia ed ai suoi colleghi senza legittima scusa e senza darne notizia. Tuttavia trovo necessario che nella legge si ponga una penalità per questa mancanza, perchè non sembri consacrarsi una tolleranza così eccessiva a riguardo dei giudici.

SAPPA, relatore. Sicuramente tutti siamo d'accordo che un giudice il quale stia assente dal suo posto per 20 giorni è grandemente colpevole, e lo è abbastanza per essere severamente punito; ma si è posto il termine di 30 giorni anche per porre questa legge in correlazione colle altre che trattano dei diritti e doveri degli impiegati. Ora è stabilito dai veglianti regolamenti che ogni impiegato, il quale dopo trenta giorni dalla sua nomina si astiene dall'entrare in esercizio delle sue funzioni, decade dall'impiego medesimo.

Del resto debbo veramente convenire che non vi è ragione alcuna per fissare il termine di trenta giorni piuttosto che di 25 o 20 giorni, ma la Camera ben intende che, nel fissare questo periodo, era naturale che si adottasse quello che già presso noi fa luogo, nella generalità degli impiegati, alla pena della decadenza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di ridurre a venti giorni il termine qui fissato.

Voci. No! Quindici giorni.

MANTELLI. Veramente io aveva proposto quindici giorni, ma mi unisco volentieri alla proposta del signor Miglietti. Solamente, dacchè ho la parola, farò osservare che non si deve aver timore che sia una pena troppo grave il togliere l'impiego al magistrato che, senza alcun motivo legittimo manca alle sue funzioni, fosse anche per pochi giorni, mentre nell'articolo stesso vi è il temperamento, giacchè non si

dice già il magistrato di Cassazione pronuncierà la rivocazione, si dice « potrà, secondo le circostanze, » di maniera che il magistrato ha ancora da esaminare se le circostanze non siano per favorire il giudice, ancorchè sia assentato senza permesso e senza legittima causa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il termine di 20 giorni.

(La Camera approva.)

Metto ora ai voti l'articolo 12 così emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 13. La disposizione dell'articolo precedente si applica ai giudici inamovibili che, promossi o traslocati, lasciano trascorrere senza speciale permesso o legittima causa un termine doppio di quello stabilito dalla legge senza assumere l'esercizio delle sue funzioni. »

MIGLIETTI. È inutile variare questi termini.

Qui si vuol stabilire una pena a carico di quei giudici i quali, dovendo portarsi al loro posto, non adempiano al loro dovere nel termine stabilito.

Il termine utile che i giudici hanno per portarsi al loro posto è di trenta giorni, quindi a questi trenta giorni si debbono aggiungere venti giorni, durante i quali debbono essere al loro posto. Altrimenti, colui che contravvenisse a questa disposizione, avrebbe un vantaggio di dieci giorni su colui che si rendesse semplicemente assente. Ora in ambedue i casi, essendo pari la gravità della colpa, pari devono essere i termini che la costituiscono tale. Propongo dunque che ai trenta giorni stabiliti sulla legge se ne aggiungano venti, trascorsi i quali s'incorra nella penalità prescritta.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Io dubito che il mio onorevole amico e collega Miglietti prenda abbaglio.

La disposizione di questo articolo 13 parla di un termine doppio di quello stabilito dalla legge, acciò il giudice, il quale è traslocato, si rechi al suo posto.

Dunque qui non abbiamo solamente 30 giorni, ma 60, ne abbiamo cioè 40 di più di quello che sia prescritto dall'articolo precedente per incorrere in quella pena, per dar luogo alla provvidenza del magistrato di Cassazione.

Quindi non è il caso di fare alcuna aggiunta, perchè in tale circostanza, il giudice traslocato, se non lascia trascorrere 60 giorni, non incorre in questa pena, e 60 giorni, dico, mi pare che sia un termine competente e discretissimo.

Quindi non mi pare che sia il caso di accogliere la variazione proposta.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta Miglietti.

MIGLIETTI. La ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 13.

(La Camera approva.)

« Art. 14. Sarà pure soggetto alla medesima disposizione qualunque giudice inamovibile, il quale entro un anno si assenti più volte assentato illegittimamente dalla residenza, se la somma delle assenze sarà di giorni 60. »

SULIS. Quest'articolo deve porsi in relazione coll'articolo già votato, perchè la somma definitiva di giorni 60 contemplata in questo articolo 14 è doppia dei giorni 30 che venivano ad essere stabiliti nell'articolo 12, e che coll'emendamento fu portata a 20. Quindi, invece di giorni 60, si dovrebbe dire 40.

Voci. Sì! Bene!

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

La metto ai voti.

(La Camera approva.)

(Sono in seguito approvati senza discussione e varia-

zione i successivi articoli della proposta di legge.) (Vedi vol. Documenti, pag. 738.)

Prima di passare allo squittinio segreto, mi corre l'obbligo di far notare alla Camera un errore di stampa che sarebbe intervenuto nell'articolo 6 ove è detto:

« Verrà trasmessa al magistrato di Cassazione qualunque ordinanza o sentenza in materia criminale o correzionale che dichiarò non farsi luogo a procedimento, o pronuncò assolutoria a favore di un giudice inamovibile per estinzione dell'azione penale, o per mancanza di prove di reità.

« Il magistrato potrà, secondo le circostanze, pronunziare che vi è luogo a traslocare o rinvocare il giudice o a collocarlo a riposo, se ne potrà essere il caso, o a dispensarlo da un ulteriore servizio, colla indennità cui possa avere diritto. »

Nell'articolo 11 che si riferisce all'indennità si dice:

« Quando per un'infermità permanente o per debolezza di mente, un giudice inamovibile più non possa compiere i doveri della sua carica e ricusi di ritenersene, il magistrato di Cassazione dichiarerà che vi ha luogo al suo ritiro, salvo il diritto che gli compete a pensione di riposo o ad indennità. »

Mi pare, che nell'articolo 6 in fine bisognerebbe dire: *coll'indennità o colla pensione di riposo cui possa avere diritto.*

SAPPA, relatore. Giustamente notava il presidente esservi sbaglio: nell'articolo 6 vi è un errore di stampa; ci vogliono queste parole: *colla pensione di riposo.*

MIGLIETTI. Il caso non è identico nei due articoli, perchè l'articolo 6 contempla il caso in cui si pronuncia la destituzione per colpa del giudice: invece nell'articolo 11 si contempla il caso di rinvocazione senza colpa del giudice.

PRESIDENTE. Mi pare che il caso sia identico, perchè se vi può essere diritto a indennità, con maggiore ragione deve avervi diritto alla pensione di riposo.

Tuttavia per togliere ogni dubbio porrò ai voti quest'aggiunta.

(La Camera approva.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	120
Maggioranza	61
Voti favorevoli	118
Contrari	2

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA PER L'ISTITUZIONE DI DUE CATTEDRE NELL'UNIVERSITÀ DI TORINO, ED UNA IN QUELLA DI GENOVA.

GIOIA, ministro per l'istruzione pubblica. Ho l'onore di riproporre alla Camera un progetto di legge riguardante l'istituzione di due cattedre nella Università di Torino, una di anatomia patologica, e l'altra di medicina legale e tossicologia. (Vedi vol. Documenti, pag. 814.)

Come la Camera sa, questo progetto presentato nell'anno passato, fu studiato negli uffici, e ne esiste ancora la relazione stampata dal relatore; io pregherei la Camera, a risparmio di tempo, a voler permettere che questo progetto sia ripreso nello stato a cui fu condotto fin dall'anno scorso, cioè dal punto della relazione della Commissione.

Nel tempo stesso che col progetto che ebbi l'onore di presentare, si mira a provvedere ad un bisogno sentito dall'Università di Torino, il ministro non poteva trascurare un'istanza fatta con grandissimo calore dal Consiglio universitario di Genova, tendente a che in quella Università venisse istituito un insegnamento di operazioni chirurgiche e di fasciature, la cui mancanza è, come diceva, da lungo tempo, molto lamentata da quel Consiglio.

Adunque ho pure l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge riguardante anche l'istituzione di questa cattedra. (Vedi vol. Documenti, pag. 814.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi due progetti di legge.

GIOIA, ministro per la pubblica istruzione. Io pregherei la Camera a deliberare sin d'ora, se acconsente, a riassumere il primo progetto di legge da me presentato nello stato in cui era l'anno scorso, e di tener buona la relazione già fatta.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge non è che una ripetizione di quello che fu già proposto nella scorsa Sessione, e di cui venne già presentata la relazione.

Interrogo la Camera se, secondo i precedenti, intenda di ritenere quella relazione, e di riprendere il corso di questa legge nello stato in cui si trovava nella Sessione passata.

(La Camera approva.)

Se non v'è richiamo, la discussione di questa legge si porrà all'ordine del giorno per domani.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. La Camera avrà già ricevuto la distribuzione della relazione sul bilancio passivo delle strade ferrate.

Se non v'è opposizione, si potrebbe mettere questo bilancio all'ordine del giorno subito dopo la discussione dei trattati col Belgio e coll'Inghilterra.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Se vi sono relazioni di petizioni in pronto, darò la parola ai relatori.

RELAZIONI DI PETIZIONI.

BRIGNONE, relatore. Petizione 3231. Levi Moisè d'Acqui rappresenta aver egli, seco giunti altri individui nella petizione accennata, fatte nel 1799 e 1800, e per ordine dell'in allora Consiglio supremo di Governo, somministranze alle truppe austriache per conto dei comuni della provincia stessa.

Avere assestati i conti colla maggior parte dei comuni, i quali si obbligarono al pagamento di quelle somministranze entro le more concertate: per gli altri comuni i quali elevarono opposizioni, essersi provveduto con ricorso al prefetto di Montenotte, il quale risolveva ogni questione con decreto 18 novembre 1806.

Che venuta la ristaurazione dell'antico Governo, e non soddisfacendosi per parte dei comuni alle assunte obbligazioni, egli fu costretto di provvedersi nanti ai vari tribunali e Commissioni dichiarate *pro tempore* competenti in tale materia. Avere le loro istanze toccata varia sorte, sicchè fu costretto per alcune di esse che erano state respinte a ricorrere in revisione sino dal 9 maggio 1838, senza che sinora sia emanata provvidenza di sorta.

Chiede quindi che sia in qualche modo fatta giustizia ai suoi reclami, anche per conseguire la liquidazione di altro suo credito dipendente da tali somministranze, e fissarsi una norma pella definizione delle vertenze di tal genere.

La Commissione, considerando, che, o si tratta di erediti di somministranze non ancor liquidate, ed allora avendo la legge provveduto in proposito collo sfabilimento di opportune commissioni di liquidazione, dover il ricorrente provvedersi nanti le medesime in tempo utile, o si tratta di erediti liquidati e riconosciuti, ed allora spettando la cognizione delle controversie ai tribunali ordinari, non può il petente dissimularsi esser aperta la via alla definizione delle vertenze di tal genere allo stato anche della legislazione attuale. Vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colle petizioni 2070 e 2477, Luigi Picoli, Giuseppe Cravero, Francesco Bronzini e Carlo Montanari, domandano che sia eretto un monumento al re Carlo Alberto.

Colla petizione 1586, Pietro Lucchesi chiede che siano reintegrati nei loro gradi e stipendi i militari che sono stati costretti a lasciare il servizio per motivi politici, dall'anno 1821 sino all'anno 1847, riunendo in una sola legge i tre decreti 8 aprile, 5 giugno e 10 ottobre 1848, ed accordando ai predetti militari maggiori vantaggi.

Colla petizione 2457, Marco Rondelli, Antonio Rondelli ed Antonio Raimondo, domandano che non siano abolite le banalità senza il corrispettivo d'una equipollente indennità.

Colla petizione 2468, Giuseppe Faletti domanda che siano provviste d'una pensione le madri e vedove che perdettero in guerra i loro figli o mariti.

Colla petizione 2919*, Fiamma Italo chiede che siano esentati i giornali dai diritti di bollo; che siano rese pubbliche le sedute dei Consigli comunali e divisionali; che le petizioni siano dalla Camera accolte senza accertamento della persona del petente; si piantino siepi sulle sponde delle strade; in ogni comune sia un Consiglio degli edili, e sia adottato un piano ch'egli disegna per ogni ingrandimento di abitati, intersecando i fabbricati con file d'alberi.

Colla petizione 2621, Dabormida Giovanni chiede che siano puniti ed obbligati in via disciplinare a riparare i danni delle parti lese i giudici che giudicano ingiustamente, e cita un caso d'una sentenza pronunciata dal giudice di mandamento di Dora in questa città a danno d'una persona che indica colle iniziali L. P.

Colla petizione 2482, Giovini Tomaso ed altri quattro abitanti del comune di Nizza Monferrato domandano che sia accordato il congedo chiesto dal sindaco di quel luogo e surrogato da persona che meglio attenda agli interessi del comune.

Colla petizione 2463, Giacomo Bordigoni da Levanto, già segretario sostituito comunale, narra che una signora del luogo proruppe in termini impropri contro i ragazzi del paese, dicendo che erano canaglia, ed invocando il cholera per diminuirne il numero eccessivo: che ciò produsse un allarme fra la popolazione, e diede luogo ad una dimostrazione di ragazzi contro quella signora, dimostrazione che occasionò la sospensione dell'esponente dal suo impiego per esserne stato creduto Pistigatore, ed inoltre un processo criminale a suo carico per la maligna parte presavi dal vicegiudice del mandamento. Sortito illeso il petente da questo procedimento, domanda ora una riparazione d'onore, il ripristinamento nel suo impiego ed una punizione al calunniatore che designa nella persona del vicegiudice che istrui il processo.

Colla petizione 2426, il teologo Giuseppe Giuliano, cappellano della casa correzionale dei giovani discoli, rappresenta che la diversità dei catechismi delle varie diocesi è un grave ostacolo per l'istruzione religiosa della gioventù costretta allora a cangiare di domicilio, e domanda che la Camera in-

viti i vescovi a concertarsi per la formazione d'un catechismo unico per tutte le diocesi dello Stato.

Colla petizione 2479, Alessandro Paoletti domanda che ogni nuova legge promulgata sia preceduta da una relazione che contenga i motivi che l'hanno determinata.

Colla petizione 2450, Boeris Andrea, usciere del Consiglio d'intendenza di Vercelli, narrando che dopo essere stato incaricato di eseguire gli atti di citazione nanti quel magistrato, venne quindi tale incumbenza affidata agli uscieri del tribunale di prima cognizione di quella città per erronea interpretazione data dal Consiglio di Stato all'articolo 80 del regio editto 29 settembre 1847; osservando che assai più regolare ed utile sarebbe che le citazioni avanti ai Consigli d'intendenza fossero fatte dagli uscieri d'intendenza, chiede che ciò sia prescritto con un supplemento di legge, ovvero altrimenti interpretando le disposizioni sulla materia.

Colla petizione 2458, Francesco Cattaneo domanda che siano bensì conservati i titoli dei nobili, ma siano cangiati i titoli di conti e marchesi in quello di patrizi.

Colla petizione 2445, Francesco Falqui domanda che sia ammortizzato il debito pubblico della Sardegna, e le relative cedole fatte circolare anche nel commercio di terraferma.

Colla petizione 2458, Giacomo Perrona chiede che siano obbligati i macellai a vendere le carni al prezzo giusto di taxa stabilito dai municipi.

Colla petizione 2849, Domenico e Salvatore, fratelli Pistocci, da Sassari, domandano sia riveduta e giudicata da altro tribunale una lite vertita e giudicata in loro sfavore dal magistrato della reale governazione di Sassari.

Colla petizione 2492, Stefano Visconti domanda che siano riammessi in attività di servizio tutti gl'impiegati collocati a riposo, od in riforma ancora atti per età, e non aventi una pensione maggiore di annue lire 1200.

Colla petizione 2465, Domenico Arduini lagnandosi che per ingiusta, parziale e capricciosa disposizione, siano stati messi in aspettativa vari ufficiali del 18° reggimento fanteria, brigata Acqui, domanda che i medesimi siano sottoposti, cogli altri ufficiali conservati in attività, ad un esame per mezzo d'una Commissione d'uomini probi e coscienziosi ed estranei al reggimento sotto gli occhi del ministro della guerra.

Colla petizione 2431, Agrato Secondo, da Vercelli, rappresentando di aver sofferto un grave danno in una sua fabbrica di maschere, dacchè fu dal Governo in questi ultimi anni proscritto l'uso delle medesime, domanda di esserne risarcito.

La Commissione, considerando che ad una parte di queste petizioni si è già provveduto, o vi si sta provvedendo con progetti in corso, senza che le petizioni portino alcuna luce sulle rispettive materie; che altre concernono oggetti estranei all'ingerenza del Parlamento, provvedendovi le leggi generali o locali; altre contengono oggetti che sono nelle attribuzioni del potere esecutivo, o sono di natura tale da non poter dar luogo ad alcun provvedimento, vi propone sopra tutte queste petizioni l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 2414, Premaria Giovanni Bernardino da Croce Mosso, domiciliato a Roasio, provincia di Vercelli, già caporale nell'undicesima compagnia, seconda divisione di riserva delle sussistenze militari, ora in congedo illimitato, rappresenta che il giorno 24 marzo 1849, mentre trovavasi sotto le armi, venne la sua casa, posta sullo stradale di Roasio, in cui gli attempati suoi genitori e la sua moglie esercivano una osteria, unica risorsa della famiglia, invasa da un drappello di soldati sbandati e provenienti dalla battaglia di No-

vara, i quali vi fecero un danno gravissimo ascendente a lire quattro mila, e ridussero la famiglia all'estrema miseria.

Dice essersi rivolto al Governo per ottenerne una indennità, ma essergli stato risposto dovesse chiedere il risarcimento dei danni sofferti a coloro che li avevano cagionati.

Fa osservare il petente che impossibile gli sarebbe di conoscere fra l'innumerabile numero di soldati che passarono in quei siti nell'indicata circostanza quelli che invasero la sua osteria, epperò coll'appoggio dei certificatei constatanti la verità degli esposti fatti, quali certificati dice essere rimasti presso il Ministero della guerra, domanda e prega istantemente d'essere indennizzato.

La Commissione, considerando che nessun diritto compete al petente verso lo Stato a fronte della legge, e che il Ministero non può disporre di alcuna somma per accordare delle indennità del genere di quella reclamata da questa petizione, per quanto compassioni la condizione del ricorrente, è costretta a proporvi l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 2483, Giuseppe Bonaudo domanda che in ogni mandamento sia stabilito dal Governo un commissario per esercire la polizia rurale, dispensando i sindaci di questa attribuzione, che o non vogliono o non possono o non sono capaci di adempiere.

Il petente espone i gravi danni che risente l'agricoltura dai ladronecci di campagna, e dalle devastazioni dei boschi, abusi che crescono ogni giorno a dismisura, e propone alcuni articoli regolamentari del servizio che vorrebbe attribuirsi ai commissari da esso suggeriti.

La Commissione, senza farsi a considerare se il mezzo dal petente proposto sia o no accettabile, non potendo che riconoscere l'urgente bisogno di qualche disposizione per frenare l'abuso delle devastazioni della campagna contro cui reclamano generalmente tutti i comuni, vi propone di trasmettere questa petizione al signor ministro d'agricoltura e commercio, invitandolo a fare studiare il mezzo più conveniente ed efficace di tutelare le proprietà rurali contro i lamentati abusi.

(La Camera approva.)

Colla petizione 1789, Bartolomeo Bonino ragionando sulla istruzione 1 aprile 1826 la quale regola le attribuzioni degli esattori delle contribuzioni, dice ch'essa ne umilia troppo l'ufficio sottomettendoli a discipline troppo ristrette ed a cautele che denotano un'eccessiva diffidenza verso di essi; epperò, sia per innalzare la dignità di questi impiegati, sia anche per il vantaggio del servizio, propone molte innovazioni nelle disposizioni relative, una riforma nella tabella delle malleverie, e nel modo di computare l'aggio; domanda che siano gli esattori esentati dall'obbligo delle imposte nei comuni non capoluogo di mandamento, e dal peso di somministrare i locali ed il mobilio degli uffici; sia parimente abolito l'uso della compulsione militare, sostituendovi mezzi di coazione personale; suggerisce nuova norma per la designazione dei commissari delle contribuzioni; propone che si riuniscano i comuni in consorzio per sopportare i danni della grandine delle località parziali che ne vengono colpite, rappresenta i gravi inconvenienti derivanti dalla mancanza di un catasto regolare, vorrebbe che venissero attivati i conservatori del censo proposti dalla legge 7 ottobre 1848 per assicurare l'esattezza dei trasporti per mutazione di proprietà; e finalmente che fossero indilatamente assoggettati a più equa contribuzione i tanti stabili che ne sono attualmente od affatto esenti o troppo tenuemente gravati, assimilandoli agli stabili contigui.

La vostra Commissione, quantunque la maggior parte delle

disposizioni reclamate dal petente dipendano dalle attribuzioni del potere esecutivo, epperò siano estranee all'ufficio della Camera, non potendo fare oggetto di provvedimenti legislativi, ed altre siano inattuabili ed inopportune, tuttavia considerando che alcuni dei suggerimenti del petente, massime quello relativo alla perequazione dei tributi prediali, potrebbero nelle attuali circostanze delle finanze dello Stato essere utili, vi propone l'invio di questa petizione al signor ministro di finanze in via di semplice comunicazione, ed il deposito della medesima agli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

Colla petizione 2403, Vincenzo Nicolini da Saluzzo, rappresentando i vantaggi grandissimi che derivarono nei tempi del dominio francese dagli esperimenti di conciliazione, preventivi ai giudizi, che erano prescritti farsi nanti i giudici di mandamento, domanda che nel Codice di procedura civile che si sta preparando, sia nuovamente reso obbligatorio il tentativo della conciliazione, e propone alcune norme per renderlo più utile, e per rimediare anche ad alcuni inconvenienti che in altri tempi resero meno efficace il sistema di cui si parla.

La Commissione ritenendo che l'esperimento delle conciliazioni, può veramente esser grandemente vantaggioso, qualora si trovi mezzo di stabilirlo in modo da tutelare sufficientemente l'interesse dei litiganti, vi propone di trasmettere questa petizione al ministro di grazia e giustizia, perchè possa aver presenti le considerazioni del petente nella compilazione dell'atteso Codice di procedura civile.

(La Camera approva.)

Colla petizione 2696, De Biaggi Carlo da Varallo, domanda che sia maggiormente estesa la cerchia del tribunale colà stabilito.

Colla petizione 2490, il medico Giuseppe Lardone di Casalgrasso, domanda che i giudici di mandamento siano obbligati a tenere pubbliche udienze in tutti i giorni non festivi della settimana, che siano prescritte forme di procedura più sommaria, e che le assise abbiano luogo in ogni anno.

Colle petizioni 2480, 2487 e 2470, Bonaventura Carozzo, Marchisio Isidoro e Francesco Depaoli, chiedono che siano indennizzati i giudici di mandamento degli stipendi che godevano dai comuni e di cui furono privati, e che sia pure migliorata la sorte dei segretari di mandamento.

La Commissione, ritenendo che il Governo si sta occupando di una nuova circoscrizione ed organizzazione giudiziaria, non che d'un Codice di procedura civile, vi propone che queste petizioni siano comunicate al ministro di grazia e giustizia, e depositate ad un tempo negli archivi della Camera per avervi ricorso all'uopo.

(La Camera approva.)

Colla petizione 2065, Alceste De Costantini, propone varie modificazioni alla vigente tariffa delle regie gabelle, non che nuovi modi di esercire quest'importante ramo di finanza, per cui, esso dice, che ne sarebbero alleviate le classi povere, e ne ridonderebbe tuttavia un prodotto maggiore per l'erario dello Stato di oltre a due milioni.

La Commissione, quantunque non abbia trovati nella petizione suggerimenti tali, la cui attuazione siale sembrato che possa condurre ai risultati dal petente promessi, tuttavia essendole sembrato che in qualche parte non siano affatto prive di riguardo le sue osservazioni, vi propone l'invio di questa petizione al signor ministro delle finanze come semplice documento, ed il deposito di copia di essa agli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

La petizione 2917 è presentata da un giovine d'anni 12 per domandare che in ogni collegio nazionale sia stabilita una scuola di lingua francese.

La Commissione, non per l'oggetto della petizione, ma perchè essa è sporta da una persona, cui non ne compete il diritto, a termini dello Statuto, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colle petizioni 5566, 5593, 5419, 5451, 5452, 5476, 5477 e 5490, i Consigli comunali di Diano Marina, Porto Maurizio, Montedo, Montaldo e Piani, chiedono l'abolizione del sistema divisionale, e rappresentano come da questo sistema ne vengano danno alle provincie secondarie, le quali, e per avere un numero di Consigli divisionali minori della provincia capoluogo, e perchè dovendo questi recarsi al capoluogo della divisione, il che loro è di grave disturbo, ne mancano sovente molti, sono sempre in minoranza nel Consiglio divisionale, e quindi ogni determinazione di questa viene sempre a favore della provincia principale, ed i redditi, comuni vanno tutti a vantaggio di quella.

La Commissione non crede che i consiglieri divisionali non dimoranti nel capoluogo sieno per astenersi dall'eseguire il loro mandato per non sottostare all'incomodo di assentarsi per pochi giorni dalle loro case, ed alle spese della loro trasferta, e tanto meno che vogliano trasgredire i loro doveri per favorire unicamente le rispettive provincie dalle quali furono eletti, nè i comuni ricorrenti adducono alcun fatto all'appoggio di questa loro ragione; altre sono le ragioni per cui il Governo ha creduto di presentare un progetto di legge per abolire il sistema divisionale d'amministrazione, nelle quali non è il caso per ora d'entrare; se non che essendo attualmente in corso presso la Camera quel progetto di legge, la Commissione vi propone di mandare queste petizioni deporsi agli archivi della Camera per avervi ricorso all'uopo.

(La Camera approva.)

Colla petizione 2484, Baldracco Ignazio, antico militare dell'impero, ferito nelle campagne cui prese parte, domanda d'esser pensionato o soccorso.

La Commissione, considerando che fu sancita una legge per provvedere alla sorte degli antichi militari dell'impero, e che il petente non ha che a rivolgersi al Ministero, qualora, secondo detta legge possa avere qualche diritto, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

La petizione 2603, è di Biagio Squillario, pristinaio nella città di Varallo, il quale rappresenta che a partire dal 1° agosto 1848 sino a tutto novembre stesso anno, sulla richiesta del commissario di guerra di quella città, dovette distribuire 1471 razioni di pane ai soldati di levata e di presidio in quella città.

Che rivoltosi al signor commissario di guerra, e poscia, seguendo le direzioni da quegli dategli, al municipio di Varallo, a carico del quale il commissario di guerra gli diceva che doveva cadere la fatta somministrazione, non potè mai ottenere di essere soddisfatto, e prega perciò la Camera a voler dare le necessarie provvidenze, acciocchè quel municipio non lo lasci ulteriormente in tanto danno del suo piccolo commercio e della numerosa sua famiglia.

La Commissione, considerando che quand'anche la fatta somministrazione dovesse essere pagata dal municipio, essendo essa stata fatta sulla richiesta del commissario di guerra, spetterebbe pur sempre all'auditato della guerra a fare i necessari incumbenti, vi propone l'invio della presente petizione al ministro della guerra.

(La Camera approva.)

Colla petizione 2518, Sasso Leonardo, da Porto Maurizio, espone che dopo aver servito nell'armata dall'anno 1837 all'anno 1845 in cui venne congedato, si arruolò nuovamente volontario all'aprirsi della guerra dell'indipendenza italiana nel battaglione detto *della Morte*, dove gli fu conferito il grado di capitano, e che nel mese di settembre 1848 venne destinato al deposito d'Aosta col grado medesimo, ma che poi il 19 ottobre 1849 fu definitivamente dispensato da ogni ulteriore servizio.

Riclamandosi contro questa disposizione cui dice non aver dato motivo, essendosi sempre comportato in modo lodevole, domanda di essere ripristinato nel servizio militare col suo grado, od almeno di essere messo a riposo con competente pensione.

La Commissione considerando che per gli avvenuti fatti trovossi necessariamente il Governo nella necessità di congedare una parte dell'armata, e che il petente non può aver diritto a pensione a fronte delle leggi relative, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

La petizione 3188 è del signor Giacomo Boggiani già sergente nell'armata imperiale, riassentato nella regia truppa il 6 maggio 1816 col grado di furiere, congedato il 1° novembre 1819, nominato sottotenente nel battaglione di truppa leggiera organizzatasi in Ivrea in occasione della rivoluzione 1821 il cui esito infelice lo privò del suo grado e carriera, ed ha per oggetto di ottenere una pensione come fu accordata ai militari che per titolo meramente politico furono dopo l'anno 1821 privati del loro impiego, in seguito ai decreti 8 aprile e 10 febbraio 1848.

È questa la quarta petizione presentata dal medesimo ricorrente e per lo stesso fine.

La prima portava il n° 523, e fu trasmessa al ministro della guerra; ma questi con promemoria 6 febbraio 1849 faceva conoscere alla Camera che le disposizioni dei decreti sovracitati non si potevano estendere agli ufficiali nominati dal Governo provvisorio del 1821 senza una nuova legge che stabilisca i riguardi da usarsi ad essi ufficiali in ragione dei danni da loro sofferti.

La seconda portava il n° 950: per essa si domandava la sanzione d'una legge che provvedesse al caso, e fu pure trasmessa allo stesso ministro nella supposizione che esistesse una Commissione incaricata di preparare un progetto di legge apposito perchè fosse a quella Commissione comunicata. Ma il ministro fece successivamente conoscere che una tale Commissione non esisteva.

La terza portava il n° 1428: con essa si insisteva per la sanzione della già invocata legge; ma la Camera nella sua seduta 20 ottobre 1849, mentre adottando le conclusioni della sua Commissione riconosceva conveniente che il Parlamento si occupasse dei mezzi di migliorare la sorte dei militari pesti nella condizione del petente, mandava quella petizione depositarsi negli archivi della Camera per occuparsene allorchè le circostanze lo permetterebbero.

Le circostanze sia delle finanze dello Stato, sia del Parlamento, relativamente ai lavori urgenti che gli incombono, e che non gli permetterebbero per ora di attendere all'emergente in questione, non essendo pur anco variate, la Commissione non può a meno che proporvi le medesime conclusioni, cioè che la presente petizione sia pure depositata agli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

Le petizioni 2669 e 5420 sono di Luigi Repetto da Genova,

già impiegato presso la Giunta degli ospedali civili di quella città.

Colla prima esso narra d'essere stato privato del suo impiego per un suo scritto a difesa d'un infermiere ingiustamente accusato di furto, e per essere stato creduto autore d'un anonimo ingiurioso ai membri della Giunta degli ospedali. Essendo riescito a riscattarsi di questa taccia dopo aver sofferti mali trattamenti ed una detenzione nella cittadella d'Alessandria, dimanda d'essere ripristinato nel suo impiego.

Colla seconda, chiede d'essere ammesso a meglio giustificare la sua innocenza in persona o per mezzo d'un giureconsulto avanti al magistrato delle opere pie di Genova, presso il quale dice di avere pure inoltrata la sua dimanda di riammissione al perduto impiego.

La Commissione, ritenendo che per quanto possano essere veri e gravi i torti dal petente sofferti, non appartiene ad ogni modo alla Camera nè il farlo ripristinare nel suo impiego, nè l'ottenergli l'udienza che implora, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

DEFORESTA. Petizione 1658. Tredici comuni della provincia d'Oneglia, cioè quelli di Borgomario, Caravonica, Candiasco, San Bartolomeo ed Arzeno, Ville San Sebastiano, Maro Castello, Conio, Ville San Pietro, Aurigo, Lucinasco, San Lazzaro, Cesio e Toria, ricorrono alla Camera affinché non sanzoni il provvedimento legislativo chiesto dal Consiglio divisionale di Nizza per determinare l'epoca in cui debba terminarsi il raccolto degli ulivi secondo la rispettiva posizione geografica delle varie località, onde impedire in tal modo la propagazione del verme che corrode quel frutto, massime nelle località più meridionali.

La Commissione, memore che una proposta di legge che venne fatta a quel riguardo fu comunicata, pel suo parere, alla reale Accademia delle scienze, è d'avviso che le petizioni dei suindicati comuni debbano trasmettersi al signor ministro d'agricoltura e commercio, affinché le comunichi alla lodata Accademia per farne quel caso che è di ragione nel chiestole parere.

(La Camera approva.)

Petizione 2229. Felice Amati rappresenta il deplorabile stato in cui si trovano gli ospedali dell'isola di Sardegna, e chiede che la Camera ordini un'inchiesta per accertare la verità delle di lui asserzioni.

La Commissione, lamentando quello stato di cose, e riflettendo che l'umanità e la carità esigono che le amministrazioni alle quali sono affidati i pubblici ospedali nella Sardegna si adoperino, per quanto possibile, a migliorarli, onde corrispondano al filantropico loro scopo, vi propone il rinvio di questa petizione al signor ministro degli interni.

(La Camera approva.)

Petizione 4796. Sabina Bestoso, della città di Albenga, ricorre alla Camera affinché insti presso il ministro di grazia e giustizia onde si faccia luogo alla di lei domanda, che sieno delegati dei membri del magistrato d'appello di Genova per prendere le necessarie informazioni sulla querela sporta dalla figlia del ricorrente contro l'intendente Carlo Balladore pei fatti narrati nella petizione medesima.

La Commissione, tutto che sia persuasa che a quest'ora il procedimento, a cui concerne questa petizione, sarà ultimato e che la giustizia avrà avuto il debito corso, tuttavia, in vista della gravità dei fatti esposti, crede di dovervi proporre, come vi propone, la trasmissione di detta petizione al signor ministro di grazia e giustizia, non che a quello degli affari interni.

(La Camera approva.)

Petizione 2195. Gerolamo Giuliani di Torino ricorreva li 3 gennaio 1850 alla Camera chiedendo:

1° Che si stabilissero i posti della truppa di linea che erano in allora stati tolti nei punti eccentrici della città, e si diminuisse a tal uopo il numero degli uomini dei posti del palazzo del Re, e di Madama.

2° Che la nazione ed il Governo prendessero la difesa di Gioberti contro le persecuzioni della curia romana.

La vostra Commissione, riflettendo sulla prima di queste domande, che non spetta alla Camera di regolare il servizio della truppa per la tranquillità pubblica, e che d'altronde al di d'oggi ha cessato l'oggetto della medesima domanda;

E considerando quanto alla seconda, che le eminenti virtù del sommo cittadino e filosofo lo rendono superiore a qualunque pretesa persecuzione;

Che non è quindi mestieri che si abbia a prendere la sua difesa, sebbene i sentimenti di venerazione e di gratitudine che il petizionario manifesta verso lo stesso sieno professati dall'intera nazione;

È perciò d'avviso che si passi all'ordine del giorno sovra entrambe le riferite domande.

(La Camera approva.)

Petizione 2164. Pietro Matthioli propone in forma di quesiti varie riforme e miglioramenti nell'esercito relativamente ai depositi, ai Consigli di amministrazione, all'istruzione ed occupazione dei soldati.

La Commissione non avendo trovato in questa petizione veruna idea nuova la quale possa veramente procurare qualche utile riforma, crede superfluo di farne la trasmissione al signor ministro della guerra, e vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 2138. Carlo Torelli, di Nizza Monferrato lamenta l'unione della provincia d'Acqui al circondario di Savona, che dice molto pregiudizievole alla detta provincia, e ne domanda la separazione. Inoltre, rappresentando i gravi danni che risentono la maggior parte dei proprietari di stabili dalla mancanza di un regolare e generale catasto, chiede che si proceda quanto prima a questo lavoro.

La vostra Commissione, considerando, quanto alla prima domanda, che il Governo, avendo già lui stesso proposto la soppressione delle divisioni, cessa l'oggetto della medesima;

E riflettendo quanto alla seconda che il desiderio per la formazione di un nuovo e generale catasto è comune tanto al Governo che ai contribuenti in generale, e che non è sicuramente necessario uno speciale eccitamento affinché il Governo dia mano a quel lavoro, quanto prima le circostanze lo permetteranno, è perciò d'avviso che debba passarsi all'ordine del giorno sovra entrambe le riferite domande.

(La Camera approva.)

Petizione 1927. Le comunità di Rivarolo, Brasile, e Sanf'Olcese, provincia di Genova, ricorrono alla Camera per combattere la petizione del comune di Sampierdarena stessa provincia, tendente a far traslocare in esso luogo di Sampierdarena il capoluogo di quel mandamento che è attualmente stabilito nel comune di Rivarolo.

In questa petizione i tre comuni ricorrenti rappresentano come e per ragione di centralità e per riguardo alla rispettiva popolazione, ed in vista anche del maggior tributo che pagano, il capoluogo del mandamento debba stare in Rivarolo invece di esser traslocato in Sampierdarena.

La Commissione, riflettendo che dalla petizione stessa che vi è riferita risulta che quella del comune di Sampierdarena che viene impegnata fu trasmessa al signor ministro di grazia e giu-

stizia, è d'avviso che debba anche esservi trasmessa la suddetta, quella cioè dei comuni di Rivarolo, Brasile e Sant'Olcese.

(La Camera approva.)

Petizione 2134. Aventino Pugno, operaio nella città d'Ivrea, rappresenta la somma utile che vi sarebbe per tutto lo Stato generale, e specialmente per le provincie d'Aosta, Ivrea, Biella e Vercelli, di costruire una strada ferrata nella valle di Aosta per mettere la strada ferrata di Genova in comunicazione della Svizzera.

La Commissione riflettendo che sebbene le idee del petizionario non sieno prive di ragionevolezza, non possono però essere attuate in questo momento, nè la petizione contiene d'altronde riflessioni e schiarimenti particolari per cui possa

essere utile di consultarla all'occorrenza, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Discussione del progetto di legge per l'istituzione di due cattedre di medicina, ed altre disposizioni relative all'insegnamento ed all'esercizio medico-chirurgico;

2° Svolgimento del progetto di legge del deputato Fagnani per lo stabilimento dell'imposta unica sui valori capitali;

5° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 12 APRILE 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. Relazione sullo spoglio amministrativo di terraferma e Sardegna per l'anno 1847 — Relazione sul progetto di legge per la corrispondenza postale colla Sardegna — Discussione del progetto di legge per l'istituzione di due cattedre di medicina nell'Università di Torino — Parole in favore dei deputati Bertini, Fiorito, Zunini e Demaria, e del ministro dell'istruzione pubblica — Proposizione sospensiva dei deputati Berti e Corsi — Opposizioni del deputato Angius — Interpellanza in proposito del deputato Polto, e risposte del ministro suddetto — Approvazione della proposizione sospensiva del deputato Berti — Svolgimento per la presa in considerazione del progetto di legge del deputato Fagnani per un'imposta unica sui capitali — Ragioni esposte dal proponente — Reiezione della presa in considerazione — Annunzio d'interpellanza del deputato Di Revel relativamente ai trattati di commercio coll'Inghilterra e col Belgio — Presentazione d'un progetto di legge del ministro dell'interno per la formazione d'una nuova pianta nel magistrato del Consolato di Torino — Interpellanza del deputato Roberti sopra un fatto avvenuto in Cagliari — Risposte del ministro dell'interno — Osservazioni dei deputati Decandia e Sulis — Mozione del deputato Mantelli sull'ordine di discussione dei bilanci — Risposta del ministro delle finanze — Obbiezioni dei deputati Mellana, Moia e Farina Paolo — Parole in appoggio del deputato Di Revel.

La seduta è aperta ad un' ora e 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente e del seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera :

3766. Geymonato Paolo, narrati i servigi militari da esso prestati tanto al Governo francese che a quello sardo, chiede un sussidio od un gabellotto di sale e tabacchi.

3767. Molti abitanti di vari comuni della Savoia inviano una petizione identica a quella segnata col numero 3636 allo scopo di ottenere diminuiti i diritti di dogana.

ATTI DIVERSE.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero si procede all'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Asproni — Bairo — Balbo — Bella — Bellono — Berghini — Bertolini — Bes — Bianchetti — Bianchi P. — Blonay

— Bollasco — Bolmida — Bona — Bon-Compagni — Borella — Bosso — Botta — Brignone — Brofferio — Cadorna — Cagnone — Cambieri — Campana — Carquet — Carta — Cavour — Correnti — Cossato — D'Aviernoz — D'Azeglio — Deforesta — Delivet — Demartini — Destefanis — Devillette — Durando — Fara-Forni — Farina Maurizio — Favrat — Foix — Galli — Galvagno — Garbarini — Garibaldi — Gavotti — Gianoglio — Iosti — Jacquemoud — La Marmora — Lanza — Louaraz — Malan — Malaspina — Mameli — Mantelli — Marongiu — Massa — Mellana — Menabrea — Mezzena — Miglietti — Moia — Mollard — Nieddu — Paleocapa — Parent — Pernigotti — Pescatore — Pezzani — Piccon — Pissard — Ponza di San Martino — Ravina — Riccardi — Ricotti — Roverizio — Ruffi — Rusca — Sauli Damiano — Serpi — Siotto-Pintor — Spano — Tecchio — Trotti — Tuveri — Viora.

Il signor G. B. Adriani C. R. S. fa omaggio alla Camera di un esemplare di alcune lettere e monete inedite del secolo XVI, appartenenti agli antichi conti di Lavagna e mar-